

Diritto d'autore

Il diritto d'autore riguarda **tutte** le opere d'ingegno “*a carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia*” (art. 1 L.A.).

Per avere la tutela accordata dalla legge l'opera dell'ingegno deve avere **carattere creativo**, ossia introdurre una qualche innovazione nel panorama delle scienze e delle arti.

Non è invece necessario che possieda anche particolari pregi qualitativi.

Il diritto d'autore si articola in due distinti profili: diritto **patrimoniale** e diritto **morale**.

Il **diritto patrimoniale**, consiste nel diritto dell'autore di utilizzare l'opera in ogni forma e con qualsiasi mezzo e, contestualmente, di goderne dei benefici economici a questa connessi.

I diritti di utilizzazione economica sono:

- il diritto di **pubblicazione** dell'opera (art. 12, 3° comma, L.A.);
- il diritto di **riproduzione** (artt. 12-14 L.A.) ossia il diritto di fissazione del materiale dell'opera su un supporto. Si noti che è ammessa la riproduzione con qualsiasi mezzo voluto dall'autore nonché la riproduzione parziale (art. 19 L.A.);
- il diritto di **rappresentazione** (art. 15 L.A.) cioè l'atto di comunicare l'opera ad un pubblico;
- il diritto di **diffusione** (art. 16 e 16 bis L.A.). Si ha diffusione quando l'opera viene comunicata ad un pubblico non presente;
- il diritto di **distribuzione** (art. 17 L.A.), ossia il diritto di mettere a disposizione a titolo oneroso o gratuito l'opera stessa;
- il diritto di **traduzione** (art. 18 L.A.);
- il diritto di **elaborazione** (art. 18 L.A.) ossia il diritto alla trasformazione dell'opera in una altra forma;
- il diritto di **noleggior** (art. 18 bis L.A.) ossia la cessione in uso del supporto;
- il diritto di **trascrizione** (art. 14 L.A.) consistente nel diritto di fissare le opere orali su un supporto materiale.

Si noti che tutti i diritti patrimoniali sono tra loro indipendenti ed è quindi necessario ottenere una specificata autorizzazione per ogni singolo atto di disposizione dell'opera.

Se l'opera è stata creata con il contributo imprescindibile di più autori il diritto su di essa spetta **in comunione ai coautori** (art. 10 L.A.).

Per le **opere collettive**, che risultano dall'organizzazione di più contributi autonomi (es. un giornale o un enciclopedia): gli autori dei singoli contributi hanno autonomi diritti sopra ciascuno di questi, l'autore dell'opera collettiva si considera chi l'ha concepita e organizzata (es. il direttore di un giornale, art. 7 L.A.), mentre il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore (art. 38 L.A.)

I diritti di utilizzazione economica durano per **tutta la vita** dell'autore e sino al termine del **settantesimo** anno solare dopo la sua morte.

Nel caso di opere anonime o pseudonime la durata è di 70 a partire dalla prima pubblicazione in qualsiasi forma utilizzata; ma se prima dello scadere dei 70 anni l'autore è rivelato a durata è quella più lunga di cui sopra.

Per le opere collettive la durata dei diritti spettanti ai singoli collaboratori si determina sulla vita di ciascun collaboratore. Mentre per l'opera collettiva intesa come un tutto i 70 anni decorrono dalla prima pubblicazione, qualunque ne sia stata la forma. Infine se si tratta di opere drammatico-musicali o coreografiche si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo .

Il diritto morale è:

- imprescrittibile;
- irrinunciabile;
- inalienabile;
- autonomo rispetto ai diritti patrimoniali.

Al diritto morale sottendono numerose facoltà che si sostanziano nel:

- diritto all'**identificazione** (l'autore è libero di scegliere se restare anonimo o identificarsi con uno pseudonimo o altro);
- diritto alla **paternità** dell'opera;
- diritto alla **rivelazione della paternità** dell'opera;
- diritti di **rivendicazione della paternità** dell'opera (l'autore ha il diritto di impedire che qualcun altro si qualifichi come autore della propria opera);
- diritto all'**integrità** dell'opera;
- diritto al **ritiro dell'opera dal commercio** (il c.d. diritto di pentimento).

La citazione dell'opera altrui (art. 70 L.A.)

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta